

TRIBUNALE DI BENEVENTO

II SEZIONE CIVILE

Il G.E. dr. Vincenzina Andricciola,

preso atto che l'udienza del 21.02.2024 ha avuto svolgimento mediante il deposito e lo scambio di note scritte contenenti istanze e conclusioni;

lette le note depositate telematicamente dalle parti;

ritenuto di non condividere i motivi di opposizione proposti avverso l'ordinanza con la quale è stata rigettata dal G.E. l'istanza di improcedibilità per intervenuto fallimento del debitore esecutato alla luce del fatto che al fine di dare preferenza, nel concorso tra liquidazione giudiziale ed esecuzione individuale, alla procedura nella quale per prima sia stata disposta la vendita non può che aversi riguardo in sede esecutiva alla ordinanza di delega che è, per come espressamente specificato dall'art 591 bis c.p.c., il provvedimento con il quale il G.E. provvede sulla istanza di vendita a norma dell'art. 569 c.p.c. terzo comma, il quale, a sua volta, disciplina proprio l'ordinanza di vendita diretta da parte del G.E, dunque i due provvedimenti debbono ritenersi sostanzialmente equipollenti, a nulla rilevando, dunque, la data in cui sia stato pubblicato l'avviso ovvero la circostanza che la individuazione del prezzo base d'asta, della data della vendita, dell'importo dell'offerta minima, del luogo ove presentare le offerte di acquisto o di svolgimento della gara tra offerenti siano stati rimessi al delegato;

rilevato che quanto sopra evidenziato può spiegare i suoi effetti solo con riguardo al bene pignorato riportato in catasto al foglio 101, p.lle 397 sub 10, sub 13, sub 31, sub 32 e sub 34, non anche con riguardo ai beni riportati in catasto al foglio 101, p.la 226 e foglio 101, p.lle 8, 9, e 10, rispetto ai quali il creditore precedente non è titolare di alcun privilegio processuale, di tal chè limitatamente a tali immobili di cui al lotto n. 2 della perizia di stima, a modifica della ordinanza in data 05.12.2023 deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione esecutiva individuale;

rilevato, altresì, che l'opponente non ha, comunque, richiesto l'adozione di provvedimenti di natura cautelare propri di questa fase del giudizio;

P.Q.M.

A parziale modifica del provvedimento in data 05.12.2023 dichiara la improcedibilità della presente procedura esecutiva immobiliare con riguardo ai beni in catasto al foglio 101, p.lle 226 e foglio 101, po.lle 8, 9 e 10;

rigetta nel resto la richiesta di revoca o modifica della ordinanza;

assegna il termine di gg. 60 per l'inizio del giudizio di merito a cura della parte interessata

Rimette gli atti al Professionista delegato per il prosieguo delle operazioni di vendita.

Benevento, 22.02.2024

Il Giudice Istruttore

dr. Vincenzina Andricciola

